

DL 34/2020 “Decreto rilancio”
Nuove norme in favore dei lavoratori dei trasporti
A cura di on. Davide Gariglio

Il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del DL 34, cd. DL Rilancio.

Il DL contiene alcune norme di grande rilievo a favore dei lavoratori e delle imprese dei trasporti. Si tratta di risultati rilevanti, riconosciuti nel settore e che hanno portato ad un convinto sostegno dei rispettivi cluster con positive ricadute sul Governo, sulle forze di maggioranza e in particolare verso il nostro Partito, cui viene riconosciuto grande merito. In questa fase il PD è considerato un interlocutore credibile, affidabile e punto di riferimento nel variegato settore dei trasporti.

Art. 199 bis “Operazioni portuali”

La norma, introdotta da un emendamento del PD approvato alla Camera, mette limiti netti e chiari alla cd. “autoproduzione”, cioè alla pratica per cui una nave, ancorata in porto, svolge con proprio personale le operazioni portuali, quali ad esempio il rizzaggio e il derizzaggio delle merci siano essi TIR, trailers o contenitori.

Questa pratica, diffusasi ultimamente nei porti italiani, é lesiva degli interessi delle imprese presenti nei porti e autorizzate dalle Autorità portuali a svolgere queste operazioni. Al tempo stesso la pratica é profondamente lesiva degli interessi dei lavoratori portuali, che vedono il lavoro svolto da lavoratori marittimi, imbarcati a bordo delle navi che lo fanno oltre al lavoro contrattuale e che non hanno un’adeguata preparazione e con gravissimi rischi per la sicurezza loro, degli equipaggi, del carico e della nave.

Grazie alla nuova norma, l’autoproduzione sarà autorizzata solo in caso di impossibilità di svolgere queste operazioni da parte delle imprese portuali e comunque la nave dovrà essere dotata di:

- a) mezzi meccanici adeguati
- b) personale idoneo, aggiuntivo rispetto all’organico della nave
- c) venga pagato il corrispettivo per l’utilizzo del porto e venga prestata idonea cauzione.

È una norma attesa da 20 anni, tanto che le organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero **dei lavoratori portuali e marittimi** per la giornata del 24 luglio per sostenere l’approvazione della norma sull’autoproduzione; questa norma è richiesta con forza dalle Organizzazioni sindacali europee e internazionali (ETF e ITF).

Art. 199 “Lavoro portuale”

È stato introdotto a favore delle compagnie portuali fornitrici di manodopera temporanea un contributo pari a 90 euro per ogni giornata di lavoro prestata in meno rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 a causa della pandemia.

Art. 200 “Trasporto pubblico locale”

Viene istituito un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni € per compensare la riduzione dei ricavi tariffari, cioè dalla vendita dei titoli di viaggio, subiti dalle aziende del trasporto pubblico locale. Sono state inoltre previste - grazie all’approvazione di emendamenti del gruppo PD alla Camera - norme per agevolare i pagamenti di ingenti somme dovute dallo Stato alle aziende di trasporto pubblico locale per annualità pregresse, in modo da poter erogare celermente liquidità alle aziende.

Sempre con riferimento al TPL, nel DL 18 CURA ITALIA era già stata introdotta una norma, l’art. 92 - grazie ad un emendamento del gruppo PD del Senato - per garantire che alle imprese non potessero essere applicate decurtazioni dei corrispettivi in ragione delle minori corse effettuate a causa dell’emergenza Coronavirus, salvaguardando così la possibilità per le aziende di incassare per intero i corrispettivi contrattuali.

Grazie a questi due interventi normativi si é dato alle aziende la liquidità necessaria per sopravvivere e per garantire i lavoratori del settore, nonostante il crollo totale dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.

Art. 203 “Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo”

La norma stabilisce che le compagnie aeree e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) o ENAC (Ente nazionale aviazione civile) devono applicare ai loro dipendenti, con base di servizio in Italia, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimo stabiliti dal Contratto collettivo nazionale del settore, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative. Lo stesso principio si applica anche al personale dipendenti di imprese terze, utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei.

La norma introduce per la prima volta nel settore aereo una norma simile a quella prevista dalla legge 84 del 1994 per il settore portuale e mira a garantire che tutti i lavoratori che operano in aeroporto godano di trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dal CCNL di settore, al fine di evitare il dumping sociale.

Si tratta anche in questo caso di una richiesta portata avanti da molto tempo dalle organizzazioni sindacali a tutela dei lavoratori.

La norma mira inoltre a impedire forme di dumping a danno delle compagnie aeree italiane da parte di compagnie straniere.